

IMU 2021:

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO

Il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento dell'acconto Imu, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote (confermate rispetto al 2020) stabilite con **delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 10/05/2021**.

Si porta a conoscenza che il cosiddetto Decreto Rilancio, all'art. 177, prevede che: "non è dovuta la prima rata per il 2021 dell'IMU relativa alle seguenti tipologie di immobili":

- immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitata.

CATEGORIE E ALIQUOTE

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6
	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	5,0
	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 7 del Regolamento Comunale)	0,0
	Fabbricati di Interesse Storico Artistico - Riduzione del 50 % della base imponibile (art. 11 del Regolamento Comunale).	8,6
	Fabbricati Inagibili o Inabitabili - Riduzione del 50 % della base imponibile (art. 11 del Regolamento Comunale).	8,6
	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale. (Esclusi gli Immobili di Categoria A/1, A/8 e A/9). - Riduzione del 50 % della base imponibile (art. 13 del Regolamento Comunale).	8,6

	Aree fabbricabili	8,6
	Terreni agricoli - esenti -	0,0
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	0,0
	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (art. 19 del Regolamento Comunale)	1,0

MODALITA' DI PAGAMENTO: il versamento fa effettuato mediante modello F24 (ordinario o semplificato) con i seguenti codici tributo:

Abitazione principale **3912**

Terreni agricoli **3914**

Aree edificabili **3916**

Altri fabbricati **3918**

Altri fabbricati cat. D **3925 (quota Stato) 3930 (quota comune)**

Codice catastale: **D260**

Per importi inferiori a € 12,00 annui non va eseguito nessun versamento.

E' possibile utilizzare il calcolatore Imu presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Decimoputzu

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/>